



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Disposizioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del decreto ministeriale del 2 luglio 2013, ai fini dell'emissione dei documenti di accompagnamento cartacei ed elettronici che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, e paragrafo 5 del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione europea dell'11 dicembre 2017.

Il Capo dell'Ispektorato

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'art. 147, paragrafo 1;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione; visti, in particolare, l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma ed il paragrafo 5;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, commi 1 e 4, e 21-bis;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, recante Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 58, comma 1, e l'art. 90;

VISTO il decreto ministeriale 2 luglio 2013, prot. n. 7490, recante disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli e, in particolare, gli articoli 16, 17 e 18;

VISTO il proprio decreto prot. n. 1021 del 17 giugno 2014 concernente le disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ai fini della convalida e la trasmissione dei documenti di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli in applicazione degli articoli 8, comma 4 e 14 del Decreto ministeriale 2 luglio 2013;

VISTO il proprio decreto prot. n. 788 del 21 settembre 2015, con il quale è stato sostituito l'Allegato al decreto 1021 del 17 giugno 2014;

VISTO il decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293, recante Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; visto, in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera h);

VISTO il decreto ministeriale Prot. n. 748 del 7 luglio 2017, recante disposizioni applicative dell'art. 24, comma 5 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente le modalità di tracciabilità negli stabilimenti ove si detengono prodotti derivanti da uve da vino e da uve da varietà di vite non iscritte come uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite.

VISTO il proprio decreto n. 338 del 13/04/2018, recante disposizioni per l'emissione del documento elettronico MVV-E per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione dell'articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTA la legge 18 novembre 2019, n. 132, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 recante "Modifica al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020, reg. 77, con il quale il Dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del MIPAAF è stato confermato nell'incarico di Capo del dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l'articolo 43-ter, con il quale, tra l'altro, è stato abrogato l'art. 46 della L. n. 238/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del richiamato decreto ministeriale del 2 luglio 2013, è stato previsto che con decreto del Capo del Dipartimento dell'ICQRF sono adottate le condizioni e limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei nonché la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui, rispettivamente, ai Capi II e III del decreto stesso, cioè la data dalla quale il documento vitivinicolo sarà emesso esclusivamente in modalità telematica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 è previsto che i documenti la cui emissione avviene senza utilizzare un sistema d'informazione, possono essere utilizzati solo fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 è previsto che gli Stati membri possono riconoscere altri documenti quali documenti di accompagnamento, compresi i documenti ottenuti con una procedura informatizzata intesa a semplificare la procedura per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli che si svolge esclusivamente sul loro territorio e quando direttamente esportati dal loro territorio.

CONSIDERATO che con il decreto dipartimentale n. 338 del 13 aprile 2018, sono state stabilite le modalità per l'emissione del documento elettronico MVV-E e che con lo stesso provvedimento è stata rinviata a successivo decreto la data dalla quale è obbligatoria l'emissione del predetto documento elettronico in modalità telematica, al fine di consentire agli operatori un passaggio graduale al nuovo sistema di emissione dei documenti elettronici;

RITENUTO di dare applicazione alle citate disposizioni dell'articolo 18 del decreto ministeriale del 2 luglio 2013 e, pertanto, di stabilire sia la data dalla quale è obbligatoria l'emissione del documento elettronico in modalità telematica in coincidenza della scadenza fissata dalle richiamate norme dell'Unione europea, sia di stabilire le condizioni e limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei di cui al Capo II del decreto stesso;

RITENUTO opportuno stabilire specifiche condizioni per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati, in considerazione dell'abrogazione del decreto direttoriale del 14 aprile 1999 operata dall'art. 18, comma 3, del decreto ministeriale del 2 luglio 2013;

DECRETA

Articolo 1



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- Regolamento, il Regolamento delegato (UE) n. 2018/273;
- DM, il decreto ministeriale n. 7490 del 2 luglio 2013;
- DD, il decreto del Capo dell'Ispettorato n. 338 del 13/04/2018;
- Decreti PEC, i decreti del Capo dell'Ispettorato n. 1021 del 17 giugno 2014 e n. 788 del 21 settembre 2015.

Articolo 2

(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del DM e, in particolare:

- a) all'articolo 3, comma 1, fissa la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III del DM, in conformità con la data fissata dall'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del Regolamento;
- b) all'articolo 3, commi 2, 3, 4 prevede le condizioni e le limitazioni per l'utilizzo dei documenti cartacei di cui al Capo II del DM, in conformità con l'art. 10, paragrafo 5, del Regolamento;
- c) all'articolo 4, prevede specifiche condizioni per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati.

Articolo 3

(Applicazione dell'articolo 18, comma 1, secondo alinea, del DM 2 luglio 2013)

1. La data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III del DM è il 1° gennaio 2021, a partire dalla quale il documento vitivinicolo è emesso esclusivamente in modalità telematica, con le modalità previste dal DD, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e dall'articolo 4.

2. E' consentito utilizzare, esclusivamente per i trasporti di prodotti vitivinicoli che si svolgono interamente sul territorio nazionale, i documenti cartacei emessi nei casi e nei modi disciplinati dai Capi I e II del DM e dai decreti PEC. I richiami al regolamento (CE) n. 436/2008 contenuti nel DM si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni contenute negli Accordi stipulati dall'Unione europea con i Paesi terzi, il comma 2 si applica anche ai trasporti effettuati interamente su territorio nazionale per i quali l'esportazione verso un Paese terzo avviene direttamente da una dogana d'uscita situata in Italia. L'articolo 11 del DM si applica esclusivamente ai trasporti del presente comma.

4. A partire dalla data di cui al comma 1 i trasporti previsti dall'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017 avvengono con documento MVV elettronico, fatta salva la deroga per i trasporti di uve di cui al comma 6 del medesimo articolo 3.

Articolo 4

(Condizioni specifiche per i trasporti dei prodotti confezionati sul territorio nazionale)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

1. Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli confezionati che si svolgono interamente sul territorio nazionale è consentito utilizzare un «documento» emesso ai fini fiscali a condizione che rechi almeno i seguenti elementi:

- a) numero di riferimento che individua univocamente il documento;
- b) data di redazione, nonché data di inizio trasporto se diversa dalla data di redazione;
- c) nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale dello speditore;
- d) nome, indirizzo, partita IVA e/o codice fiscale del destinatario;
- e) nome, indirizzo e partita IVA e/o codice fiscale del cedente e/o del cessionario se diversi dai soggetti di cui ai punti c e d;
- f) luogo di destinazione della merce se diverso dall'indirizzo del destinatario;
- g) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni UE e nazionali;
- h) quantità di prodotto trasportato;
- g) descrizione dei colli.

2. Il «documento» può essere utilizzato anche per i trasporti disciplinati dall'articolo 7, comma 3, del DM, osservando le modalità in esso stabilite nonché per i trasporti dell'articolo 3, comma 3.

3. L'autenticità «documento» si considera comunque assicurata qualora sia redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti. Non si considera autentico il «documento» qualora sia accertata la presenza di errori, correzioni e/o aggiunte annotate sul documento posteriormente all'inizio del trasporto, fatte salve le annotazioni relative al cambio, dopo la partenza, del luogo di destinazione della merce.

Articolo 5

(Disposizioni finali e transitorie)

2. Il presente decreto non si applica ai trasporti iniziati entro le ore 24.00 del 31 dicembre 2020 ed ancora in itinere.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli - Ispettorato centrale repressione frodi - ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2020

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)